

Scriptores iuris Romani

direzione di Aldo Schiavone

2

IVLIVS PAVLVS

AD EDICTVM LIBRI

I-III

Giovanni Luchetti

Antonio L. de Petris Fabiana Mattioli Ivano Pontoriero

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Scriptores iuris Romani, 2



Scriptores iuris Romani
direzione di Aldo Schiavone

2

IVLIVS PAVLVS

AD EDICTVM LIBRI I-III

Giovanni Luchetti
Antonio L. de Petris, Fabiana Mattioli, Ivano Pontoriero

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER



European Research Council
Advanced Grant 2014 / 670436

Scriptores iuris Romani

Principal Investigator

Aldo Schiavone, Sapienza - Università di Roma

Host Institution

Sapienza - Università di Roma, Dipartimento di Scienze giuridiche

Senior Staff / Comitato editoriale

Oliviero Diliberto, Sapienza - Università di Roma

Andrea Di Porto, Sapienza - Università di Roma

Valerio Marotta, Università di Pavia

Fara Nasti, Università di Cassino e del Lazio meridionale

Emanuele Stolfi, Università di Siena

Direzione della collana

Aldo Schiavone

Coordinamento editoriale

Orazio Licandro, Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro

Coordinamento della redazione

Fara Nasti

Redazione

Antonio Leo de Petris, Gianmichele Lucatuorto,

Elena Pezzato

Volume sottoposto a doppia peer review

© Copyright «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER® 2018

ISBN CARTACEO: 978-88-913-1734-6

ISBN DIGITALE: 978-88-913-1735-3

CDD 340.09

1. Paolo, Giulio

SOMMARIO

Premessa	VII
Attribuzioni	VIII
I	
INTRODUZIONE A GIULIO PAOLO	
I. UNA BIOGRAFIA “ENIGMATICA”	3
II. LA FORTUNA DI PAOLO E DEI SUOI <i>LIBRI AD EDICTUM</i> IN ETÀ TARDOANTICA E GIUSTINIANEA	13
III. LA CRONOLOGIA DEI <i>LIBRI AD EDICTUM</i>	27
IV. PAOLO E I COMMENTARI EDITTALI DI EPOCA SEVERIANA: IL LEGAME CON IL PASSATO	37
II	
TESTIMONIA	
TRADIZIONE MANOSCRITTA	59
III	
<i>AD EDICTUM LIBRI I-III</i>	
FRAGMENTA	64
IV	
COMMENTO AI TESTI	
QUALCHE OSSERVAZIONE DI METODO	93
LIBRO I	101
LIBRO II	128
LIBRO III	146

APPARATI E INDICI

Bibliografia	195
Abbreviazioni	230
Giuristi citati	231
Fonti antiche	233

PREMESSA

Il presente volume, il secondo della collana *Scriptores iuris Romani** e il primo dedicato alle opere di Giulio Paolo, contiene solo alcuni dei risultati raggiunti da una più ampia ricerca, attualmente condotta dal gruppo di lavoro bolognese da me coordinato, sui *libri ad edictum* del grande giurista severiano; una ricerca che, giova fin d'ora precisarlo, è stata da tempo intrapresa ed è ancora ben lontana dall'essere conclusa.

Gli esordi di questo percorso di indagine si ricollegano alla felice e affascinante iniziativa promossa da Aldo Schiavone e diretta alla creazione di un *Corpus Scriptorum iuris Romani*, poi diventata anche un progetto finanziato dallo European Research Council. Il lavoro di ricerca sui *libri ad edictum* di Paolo, iniziato ormai una dozzina d'anni fa, ha, nel corso del tempo, portato alla pubblicazione di alcuni contributi, che possono, per certi aspetti, e, soprattutto, per alcune scelte di carattere palinogenetico e di commento, essere considerati "prodromici" rispetto alla scrittura di queste pagine¹.

La decisione di pubblicare i primi tre libri del commentario paolino, opera, com'è noto, articolata in ben settantotto libri, cui devono essere aggiunti anche i due dedicati all'editto degli edili curuli, oltre a essere imposta dalla mole del lavoro e dalla conseguente necessità di procedere "per blocchi", trova un'ulteriore giustificazione nel carattere "organico", e, in qualche modo, meglio "isolabile", della trattazione in essi contenuta, dedicata, in primo luogo, ad illustrare le previsioni edittali in materia di giurisdizione dei magistrati municipali e del pretore, fino all'editto di ritorsione (*E. I-II*), cui si aggiunge, a completamento del terzo libro, quella concernente i titoli edittali *de edendo* (*E. III*) e *de pactis et conventionibus* (*E. IV*). Esprimo, comunque, l'auspicio che, in tempi ragionevolmente brevi, questo primo volume possa essere seguito da un secondo, al momento in fase di stesura avanzata e comprendente i libri dal quarto al decimo.

Un vivo e sentito ringraziamento, davvero sincero e niente affatto occasionale, da parte mia e da parte degli altri autori di queste pagine, va ad Aldo Schiavone, sprone costante e sempre prodigo di preziosi consigli e osservazioni, e, insieme a lui, in particolare, a Fara Nasti e a Emanuele Stolfi, che hanno condiviso, e lungamente discusso, nel corso di alcune intense riunioni di lavoro svoltesi a Roma e a Bologna, importanti aspetti della ricerca che stiamo conducendo.

g. l.

Bologna, ottobre 2018

* Cfr. Schiavone, 2017b, 1 ss.; nonché Id., 2018, VII ss.

¹ Luchetti, 2009a, 153 ss.; Id., 2009b, 509 ss.; Id., 2010, 531 ss.; Di Maria, 2013 e Pontoriero, 2013.

ATTRIBUZIONI

Giovanni Luchetti, oltre che della premessa, è autore del saggio sui commentari edittali di epoca severiana, delle osservazioni di metodo e del commento ai primi due libri dell'*ad edictum*. Antonio Leo de Petris si è occupato della cronologia dell'opera. Fabiana Mattioli è autrice del saggio sulla fortuna di Paolo e dei suoi *libri ad edictum* in età tardoantica e giustiniana. Sono di Ivano Pontoriero la biografia di Paolo, la raccolta dei *Testimonia*, l'apparato critico che accompagna i *Fragmenta* e la loro traduzione, il commento ai frammenti del terzo libro. La responsabilità delle scelte di carattere palinogenetico effettuate in questo volume deve essere riconosciuta, per le rispettive parti, agli autori del commento ai testi.

I

INTRODUZIONE A GIULIO PAOLO

I

UNA BIOGRAFIA “ENIGMATICA”*

1. Le notizie sulla biografia di *Iulius Paulus* sono assai scarse, incerte e confuse¹. In particolare, come è stato già opportunamente sottolineato dalla critica, devono essere valutate con la massima cautela le tarde testimonianze che possono essere ricavate dal *liber de Caesaribus* di Aurelio Vittore [T. 4] e dall'*historia Augusta* [T. 5-8]². Offrono senz'altro maggiore affidabilità

* Il titolo è stato ispirato da una suggestione scaturita dalla lettura di Syme, 1972, 406 (= 1984, III 863): “the enigmatic Paul”. Sul carattere “enigmatico” della figura del giurista, cfr. anche Schiavone, 2018, 57.

¹ Il nome gentilizio *Iulius* è frequentemente ricordato: oltre a *hist. Aug., Alex. Sev.* 68.1 [T. 8], cfr. (Paul. 1 *quaest.*) D. 3.5.33(34); (Paul. 7 *quaest.*) D. 27.1.32; (Paul. 12 *quaest.*) D. 40.13.4; (Paul. 17 *quaest.*) D. 35.2.22pr.; (Paul. 21 *quaest.*) D. 35.1.81pr; (*Idem A. [scil. Iust. A.] Demostheni pp.*, a. 529) C. 3.28.33.1; (*Imp. Iust. A. Demostheni pp.*, a. 529) C. 6.30.19pr.; (*Idem A. [scil. Iust. A.] Iuliano pp.*, a. 530) C. 2.55(56).5.3(1); (*Idem A. [scil. Iust. A.] Iohanni pp.*, a. 531) C. 6.58.14.1. Cfr. in proposito Berger, 1918, 690; nonché *PIR*², IV.3, 244, nr. 453. *Iulius Paulus* è un nome molto comune, dal quale non è possibile ricavare particolari indizi: v. al riguardo Kunkel, 1967, 245 e nt. 505 (= 2001, 245 e nt. 505). Alcune fonti aggiungono al prenome l'attributo *iuridicus*: cfr. *Cons.* 7.3 [T. 9] e *Isid., etym.* 5.24.30 [T. 10]. È bene osservare che gli ultimi due brani richiamati contengono anche nuclei di pensiero paolino e che la loro inclusione nella raccolta dei *Testimonia* è sorretta da una consolidata tradizione. La tesi sostenuta da Huschke, 1867, 355, secondo cui, in ragione della fortuna riscossa dalle *Pauli Sententiae*, nelle regioni occidentali “*et ipse Paulus Iuridicus quasi κατ' ἐξοχὴν cognominaretur*” è considerata priva di fondamento da Berger, 1918, 690 s., il quale, richiamando anche Artemid., *onir.* 4.80 [T. 1] (Παῦλος ὁ νομικός), ritiene che l'attributo sia stato invece impiegato per distinguere il giurista dall'omonimo apostolo. In senso contrario, v. però le osservazioni di Mantello, 1992, 355 s. e nt. 13 (= 2014, I 361 s. e nt. 13), che, in relazione all'impiego del termine νομικός nell'opera di Artemidoro, rileva come l'interpretazione offerta da Adolf Berger manchi “di prospettiva storico-cronologica”. Che il personaggio menzionato da Artemidoro possa essere identificato con Giulio Paolo è stato sostenuto da Tzschirner, 1876, 149 ss. In questo senso, v. anche Krüger, 1912, 227 e nt. 3; Berger, 1918, 690; *PIR*², IV.3, 244, nr. 453; Kunkel, 1967, 244 e nt. 501 (= 2001, 245 e nt. 505); nonché Mantello, 1992, 349 ss. (= 2014, I 355 ss.). Esprime tuttavia forti dubbi in proposito, in ragione della possibilità di una risalente datazione dell'opera di Artemidoro, Tapani Klamis, 1984, 1832. Sulla testimonianza di Artemid., *onir.* 4.80, v. anche *infra*, ntt. 6 e 13.

² Sull'intenso dibattito storiografico relativo alla *Quellenforschung*, a partire dalla *Enmannsche Kaisergeschichte*, v. le analisi di Siniscalco, 1981, 33 ss. e Baldini, 2000, 61 ss.; cui *adde* Neri, 2017, 13 s. Sul carattere “fittizio” dell'*historia Augusta* e sulle finalità politiche perseguite dall'autore, cfr. anche Marotta, 2016, 22 ss. Che la vita di Severo Alessandro sia stata redatta prima di quella di Pescennio Nigro, contro l'opinione di Barnes, 1970, 35 s., è sostenuto da Syme, 1970, 315 s. (= 1979, II 796). Sul punto, cfr. anche, con dovizia di argomentazioni, *Id.*, 1980, 78 ss. (= 1984, III 1393 ss.), seguito da Marcone, 2004, 736.

e, non di rado, anche puntuali elementi di verifica, le informazioni contenute nelle fonti giuridiche³. Diversamente da quanto accade con riferimento ad altri giuristi di età severiana, per la ricostruzione della biografia e della carriera di Paolo non disponiamo di alcuna fonte epigrafica. Le incertezze si ripercuotono inevitabilmente anche sulla ricostruzione dei suoi rapporti con il potere imperiale, che risultano, nel complesso, meno decifrabili di quelli intrattenuti da Papiniano e da Ulpiano⁴. Mentre, come vedremo, appare sicura la sua partecipazione al *consilium principis*, almeno a partire dalla correggenza di Settimio Severo e di Caracalla e, poi, sotto il principato di Severo Alessandro, i dati della sua biografia non permettono di stabilire se e quando effettivamente ricoprì la prefettura del pretorio, né di valutare l'attendibilità dell'unica testimonianza che, senza dar conto delle motivazioni, narra dell'esilio che gli sarebbe stato inflitto da Elagabalo.

Non conosciamo né il luogo né la data di nascita del giurista, così come ignoriamo quelli della sua morte⁵. È stato comunque ipotizzato – e tale congettura ha riscosso un certo seguito – che Paolo sia nato negli anni compresi tra il 157 e il 161⁶. La tradizione circa le sue origini patavine non appare fidedegna. Risale infatti solo al quindicesimo secolo l'iscrizione latina che si trova sotto il bassorilievo di Paolo presso il Palazzo della Ragione di Padova⁷. Lo stile impiegato dal giurista e la sua conoscenza del latino hanno indotto alcuni autori a ritenerlo

³ Per queste avvertenze metodologiche, cfr. Jardé, 1925, 37, nt. 3, che, a proposito delle notizie fornite dalle fonti letterarie sulla carriera di Ulpiano, osserva: “les seules données certaines proviennent des textes juridiques”. È appena il caso di ricordare che risale al 1983 la pubblicazione della dedica rivolta ad Ulpiano dalla città di Tiro (su questo documento e su *CIL* XI 3587, cfr. la sintesi di Marcone, 2004, 743). Con particolare riferimento all'*historia Augusta*, v. anche Marotta, 2016, 22 s., il quale evidenzia come le notizie tramandate dal biografo non possano essere valutate “senza un attento esame dei fatti e delle fonti parallele”.

⁴ Sui cambiamenti e sui percorsi che determinarono, a partire da Settimio Severo, lo spostamento della giurisprudenza “all'interno dell'orbita del potere imperiale”, cfr. Schiavone, 2005, 341 ss. (= 2017, 377 ss.).

⁵ Mentre Ulpiano ricorda, menzionando le *coloniae iuris Italici*, di essere originario di Tiro (cfr. [Ulp. 1 *de cens.*] D. 50.15.1pr.), l'omologa trattazione paolina ([Paul. 2 *de cens.*] D. 50.15.8) non fornisce alcuna indicazione in proposito. Honoré, 1962, 216 ss., ha ricavato da quest'ultimo frammento argomenti per sostenere che Paolo potesse essere originario di Antiochia di Pisidia, ma v., in senso contrario, le giuste osservazioni di Tapani Klami, 1984, 1830.

⁶ Così Honoré, 1962, 224 s. Da parte sua, Liebs, 1997, 151, ritiene piuttosto che Paolo sia nato intorno al 160. Non condivide gli argomenti addotti a sostegno di una datazione così risalente Tapani Klami, 1984, 1841, che pensa, invece, all'intervallo tra il 170 e il 175 e, in particolare, al biennio 172-173. L'autore finlandese non accoglie l'ipotesi di Honoré circa la partecipazione di Paolo al *consilium principis* sotto Settimio Severo, dubitando altresì della possibilità di riferire a Paolo la testimonianza di Artemid., *onir.* 4.80 (v. *supra*, nt. 1 e *infra*, nt. 13). Accolgono la proposta di Honoré, Marcone, 2004, 738 e Murga – Serrano-Vicente, 2004, 204.

⁷ Cfr. Pisani, 2013, 19 s.: PAULUS PATAVINUS IURISCONSULTOR<UM> CLAR<ISSIMUS> HUIUS URBIS DECUS AETERN<UM>, ALEX<ANDRI> / MAMMAEAE TEMPORIB<US> FLORUIT, AD PRAETURAM PRAEFECTURAM CONSULATUMQ<UE> / ETECTUS, CUIUSQ<UE> SAPIENTIAM TANTI FECIT JUSTINIAN<US> IMPERAT<OR>, UT NULLA CIVIL<IS> / IURIS PARTICULA HUIUS LEGIB<US> NON DECORETUR, QUI SPLENDORE FAMAЕ IMMOR- / TALIS OCVLIS POSTERITATIS ADMIRAND<US>, INSIG<N>I IMAGINE HIC MERITO DECORATUR. La tradizione circa le origini patavine di Paolo è accolta da Diplovatatus, 1511 (= 1919, I), 288. Messa in discussione, per l'assoluta mancanza di testimonianze antiche al riguardo, da Pignoria, 1625a, 113, venne difesa da Portenari, 1625, dando vita a una poco nota, ma assai colorita, polemica storico-letteraria, sulla quale cfr. Zen Benetti, 1984, 333 s. Alle osservazioni critiche di Angelo Portenari, Lorenzo Pignoria replicò sostenendo l'ipotesi che Paolo fosse romano (Pignoria, 1625b). Escludono che Paolo abbia avuto origini patavine Krüger, 1912, 227, nt. 2; Berger, 1918, 691; nonché Maschi, 1976, 675, nt. 28.

di origini romane o italiche⁸. L'impiego del nome gentilizio *Iulius* potrebbe essere forse considerato indizio di un acquisto piuttosto risalente della cittadinanza romana da parte della sua famiglia, ma, comunque, non anteriore all'avvento della dinastia giulia⁹. È ipotesi unanimemente condivisa e del tutto verisimile che provenisse da una famiglia di rango equestre¹⁰.

Seguì l'insegnamento di Quinto Cervidio Scevola, spesso ricordato nelle sue opere con l'attributo *noster*¹¹. È stato ipotizzato che sia stato anche *auditor* di Africano e di Marcello, ma il modo in cui Paolo richiama le loro opinioni non sembra fornire alcun indizio significativo in proposito¹².

Dall'esame di due testimonianze possiamo ragionevolmente inferire che Paolo abbia esercitato, all'inizio della sua carriera, la professione di avvocato, patrocinando cause davanti al *praetor fideicommissarius* ([Paul. 2 *ad Vitell.*] D. 32.78.6) e presso lo stesso tribunale imperiale (Artemid., *onir.* 4.80 [T. 1])¹³. Divenne *adessor* di Papiniano quando quest'ultimo ricoprì la prefettura del pretorio, negli anni compresi il 205 e il 211¹⁴.

⁸ Un giudizio piuttosto negativo sulla scrittura di Paolo è in Ferrini, 1885, 85: “Il suo stile è assai più infelice di quello di Ulpiano, onde non lo si legge con altrettanto piacere, ma in compenso egli è ben più profondo e originale”. Sulla lingua di Paolo, cfr. Kalb, 1890, 135 ss. Per l'ipotesi che il giurista possa aver avuto origini romane o italiche, v. Orestano, 1965, 362; Guarino, 1968, 231; Tapani Klami, 1984, 1830. Mettono in guardia dalle conclusioni che possono essere ricavate dalla valutazione dello stile e della lingua di Paolo, sui quali non esiste, peraltro, unanimità di vedute in dottrina, Berger, 1918, 691 e Kunkel, 1967, 245, nt. 507 (= 2001, 245, nt. 507). Secondo Pflaum, 1960, 806: “Nos sources ne nous permettent pas de nous pronocer sur l'origine de Julius Paulus”. Diversamente, cfr. Liebs, 1997, 151, che pensa ad un'origine provinciale.

⁹ Così Kunkel, 1967, 245 (= 2001, 245).

¹⁰ Cfr. Pflaum, 1960, 804 ss.; Kunkel, 1967, 244 s. (= 2001, 244 s.); v. inoltre Mennen, 2011, 151. Da ultimo, Kehoe, 2015, 1.

¹¹ Cfr. (Paul. 1 *ad Vitell.*) D. 28.2.19, in cui il giurista riferisce di aver assistito ad una *disputatio* condotta da Scevola. V. inoltre (Paul. 3 *ad ed.*) D. 2.14.27.2; (Paul. 58 *ad ed.*) D. 42.5.6.2; (Paul. 2 *ad Nerat.?*) D. 3.5.18(19).1; (Paul. 6 *ad Plaut.*) D. 23.3.56.3; (Paul. 8 *ad Plaut.*) D. 37.11.10; (Paul. 7 *ad Sab.*) D. 10.2.46; (Paul. *lib. sing. de sec. tab.*) D. 28.6.38.3; (Paul. 1 *sent.*) D. 4.4.24.2; (Paul. 7 *quaest.*) D. 27.1.32. Il ricordo di Scevola non è, tuttavia, accompagnato dall'impiego dell'attributo *noster* nei *responsa* ([Paul. 3 *resp.*] D. 5.1.49.1) e nei *libri ad Vitellium* (oltre al già richiamato [Paul. 1 *ad Vitell.*] D. 28.2.19, v. [Paul. 2 *ad Vitell.*] D. 33.4.16; [Paul. 2 *ad Vitell.*] D. 33.7.18.4; [Paul. 2 *ad Vitell.*] D. 33.7.18.13; [Paul. 2 *ad Vitell.*] D. 34.2.32.3; [Paul. 2 *ad Vitell.*] D. 34.2.32.7; [Paul. 3 *ad Vitell.*] D. 7.1.50). Sull'insegnamento impartito da Scevola, v. Berger, 1918, 692 s.; *PIR*², IV.3, 244, nr. 453; Parma, 2007, 4027; Kehoe, 2015, 1.

¹² Per Africano: (Paul. 3 *fideicom.*) D. 35.2.36.4 e (Paul. 7 *ad Sab.*) D. 24.1.2. Per Marcello: (Paul. 6 *ad Sab.*) D. 26.7.16 e (Paul. 3 *quaest.*) D. 49.14.21. Cfr. Honoré, 1962, 225, nt. 193. In senso contrario, v. Tapani Klami, 1984, 1831.

¹³ Cfr. Krüger, 1912, 227 e nt. 3; Pflaum, 1960, 805; Orestano, 1965, 362; Kunkel, 1967, 244, nt. 501 e 326 (= 2001, 244, nt. 501 e 326); Maschi, 1976, 675; Mantello, 1992, 355 s. (= 2014, I 361 s.); Liebs, 1997, 151; Kehoe, 2015, 1. Manifesta forti dubbi al riguardo Tapani Klami, 1984, 1831 s., che ricorda come i giuristi romani non esercitassero l'avvocatura (per l'opinione dell'autore relativa all'impossibilità di riferire la testimonianza di Artemidoro a Giulio Paolo, v. anche *supra*, ntt. 1 e 6). Secondo De Blois, 2001, 140, che si sofferma su (Paul. 2 *ad Vitell.*) D. 32.78.6: “Paul may have worked for a *praetor fideicommissarius*”.

¹⁴ Le testimonianze relative al suo ruolo di *adessor* nel corso della prefettura del pretorio di Papiniano sono costituite da (Paul. 3 *quaest.*) D. 12.1.40; *hist. Aug., Alex. Sev.* 26.6 [T. 6]; *hist. Aug., Pesc. Nig.* 7.4 [T. 5]. Sul punto, cfr. Berger, 1918, 691; Schulz, 1946, 107 (= 1961, 126 [= 1975, 194]); *PIR*², IV.3, 244, nr. 453; Kunkel, 1967, 244 e nt. 502 (= 2001, 244 e nt. 502); Maschi, 1976, 675; Liebs, 1997, 151; Honoré, 2002, 16; Marcone, 2004, 738. Fanno decorrere la prefettura del pretorio di Papiniano dal 203, Bonfante, 1934, 391; Schulz, 1946, 107 (= 1961, 126 [= 1975, 194]); Kunkel, 1967, 224 e nt. 442 (= 2001, 224 e nt. 442). Quest'ultimo autore ricorda la testimonianza offerta da *CIL VI* 228, che risale, tuttavia, al 205. Per la datazione della prefettura del pretorio di Papiniano agli anni compresi tra il 205 e il 211, cfr. invece Syme, 1970, 309 (= 1979, II 790); nonché Mennen 2011, 151 e nt. 65. Deve essere segnalata anche la ricostruzione offerta da Tapani Klami 1984, 1834 s., che, senza valorizzare la testi-

Fu membro del *consilium principis*, forse già a partire dal principato di Settimio Severo, certamente durante la correggenza con Caracalla e, poi, anche sotto Severo Alessandro¹⁵. I nomi richiamati dalla biografia di Severo Alessandro in ordine alla composizione del *consilium principis* dell'imperatore, ad eccezione di quelli di Paolo e di Ulpiano, appaiono, comunque, frutto di invenzione¹⁶.

Un ulteriore indizio della partecipazione di Paolo ai lavori del *consilium* di Severo Alessandro potrebbe essere costituito da (Paul. 20 resp.) D. 49.1.25, che dà conto di una lettera indirizzata dall'imperatore τῷ κοινῷ τῶν ἐν Βιθυνίᾳ Ἑλλήνων, databile all'agosto del 222¹⁷. Depone in questo senso anche (Paul. 14 resp.) D. 31.87.3, in cui si ricorda un rescritto indirizzato da Severo Alessandro al *praefectus urbi* Claudio Giuliano¹⁸. Quest'ultimo testo è stato anche addotto come prova del protrarsi dell'attività scientifica di Paolo almeno fino agli anni 222-223¹⁹.

2. È assai incerto se e quando Paolo abbia assunto la carica di prefetto del pretorio. Notizie in proposito sono fornite solo da *hist. Aug., Alex. Sev.* 26.5 [T. 6] e *hist. Aug., Pesc. Nig.* 7.4 [T. 5]. Prima di valutare queste testimonianze, è necessario, tuttavia, soffermarsi sul racconto di Aurelio Vittore [T. 4], che, secondo un'ipotesi formulata da André Chastagnol, costituisce, insieme ad Eutropio, la fonte da cui ha attinto il biografo di Severo Alessandro²⁰.

monianza di (Paul. 3 quaest.) D. 12.1.40, richiama l'attenzione sul fatto che solo la biografia di Severo Alessandro menziona il ruolo di *adessor* (*ambo assessores Papiniani fuisse dicuntur*), mentre quella di Pescennio Nigro fa riferimento solo alla partecipazione al *consilium* (*qui Papiniano in consilio fuerunt*). Ulteriore osservazione proposta è che: "The social status of the hired secretarial assessor was not very high, and there is no reason to think that the office of assessor would have been the beginning of the career of the (relatively high-ranked) later classical lawyers or their legal education". Tapani Klami giunge quindi alla (invero opinabile) conclusione che Paolo avrebbe fatto parte del *consilium* di Papiniano, senza ricoprire il ruolo di *adessor*. Su *hist. Aug., Pesc. Nig.* 7.4, v. anche *infra*.

¹⁵ I *decretorum libri III* furono composti sotto il principato di Settimio Severo e di Caracalla: v. Lenel, 1889.I, 959, nt. 1. Per il principato di Severo Alessandro, cfr. *hist. Aug., Alex. Sev.* 68.1 [T. 8]. Sulla partecipazione al *consilium principis*, cfr. Bonfante, 1934, 392; Kunkel, 1967, 244 e nt. 503 (il quale ritiene probabile che Paolo abbia fatto parte del *consilium principis* già sotto il principato di Settimio Severo); Tapani Klami, 1984, 1836 s. (secondo cui, invece, tale ruolo venne assunto solo a partire dalla fase della correggenza di Settimio Severo e Caracalla); Marcone, 2004, 738 (che, tuttavia, menziona solo Settimio Severo e Caracalla, senza soffermarsi su quanto riferito da *hist. Aug., Alex. Sev.* 68.1); Nasti, 2006, 91; De Giovanni, 2007, 86 e nt. 170; da ultimo, Kehoe, 2015, 1. Per l'esilio che sarebbe stato disposto da Elagabalo, come riferito da Aurelio Vittore (*liber de Caesaribus* 24.6 [T. 4]), v. *infra*.

¹⁶ *hist. Aug., Alex. Sev.* 68.1 [T. 8]. Cfr. Crook, 1955, 89; nonché Bertrand-Dagenbach, 1990, 72 e 166. Catilio Severo fu console per la seconda volta nel 120 e proconsole d'Asia sotto Traiano o Adriano (cfr. *IGR IV* 1281).

¹⁷ La lettera ci è pervenuta in due copie, attraverso P.Oxy. XVII 2104 (ed. A.S. Hunt, 1927) e P.Oxy. XLIII 3106 (ed. J.R. Rea, 1975). Per l'esegesi, v. Nasti, 2006, 42 ss. (in particolare 46, per l'opinione secondo cui [Paul. 20 resp.] D. 49.1.25 "potrebbe indurre a pensare ad una partecipazione diretta di Paolo ai lavori del *consilium*, e comunque, ad un rapporto molto vicino alle fonti di produzione normativa").

¹⁸ Per l'emendazione *Claudio*, in luogo di *Claudiano*, cfr. Mommsen 1870.II, 65 e nt. 2. Su Claudio Giuliano, cfr. Groag, 1899, 2727 e Levi, 1968.II, 523 s.

¹⁹ Su (Paul. 14 resp.) D. 31.87.3, cfr. Liebs, 1997, 173; Hammen, 2003, 77; Nasti, 2006, 46 e nt. 37; nonché, da ultimo, Kehoe, 2015, 1.

²⁰ Eutrop., *Breviarium ab urbe condita* 8.23 (ed. C. Santini, Leipzig 1979 [rist. Stuttgartiae et Lipsiae 1992], 56): *Successit huic Aurelius Alexander, ab exercitu Caesar, a senatu Augustus nominatus, iuvenis admodum, susceptoque adversus Persas bello Xerxen eorum regem gloriosissime vicit. militarem disciplinam severissime rexit. quasdam tumultuantes legiones integras exactoravit. adsessorem habuit vel scrinii magistrum Ulpianum iuris conditorem. Romae quoque favorabilis fuit. perit in Gallia militari tumultu tertio decimo imperii anno et die nono. in Mamaeam matrem suam unice pius* [A lui successe Aurelio Alessandro, nominato Cesare dell'esercito, Augusto dal senato, quando era ancora molto giovane. Dopo aver intrapreso una guerra contro i Persiani, vinse il loro re Serse assai gloriosamente. Assicurò la disciplina

Dal *liber de Caesaribus* 24.6 [T. 4], viene riferito che Severo Alessandro mantenne Ulpiano, che era stato nominato da Elagabalo prefetto del pretorio, nella medesima carica e richiamò Paolo dall’esilio. Le notizie relative ad Ulpiano non sono affidabili, perché ricoprivano la prefettura del pretorio, all’inizio del principato di Severo Alessandro, Geminio Cresto e Giulio Flaviano²¹. Il racconto di Aurelio Vittore è smentito, inoltre, dalla testimonianza di (*Imp. Alex. A. Sabinae*, a. 222) C. 8.37(38).4, da cui si evince che Ulpiano, nel marzo del 222, ricopriva la carica di *praefectus annonae*, mentre raggiunse quella di prefetto del pretorio prima della fine dello stesso anno ([*Imp. Alex. A. Arrio Sabino*, a. 222] C. 4.65.4)²². Secondo la nota tesi formulata da Hans-Georg Pflaum, Ulpiano sarebbe stato inizialmente preposto ai due prefetti in carica, per volontà di Giulia Mamea, divenendo così una sorta di “superpréfet”²³.

Aurelio Vittore è inoltre l’unico autore secondo cui Paolo sarebbe stato esiliato da Elagabalo. La notizia è stata collegata alla testimonianza dell’epitome di Giovanni Xifilino alla *Ῥωμαϊκὴ ἱστορία* di Dione Cassio (Dione-Xiph. 80.9.1-4 [T. 2]), che narra delle nozze contratte da Elagabalo con la nobile romana Giulia Cornelia Paola²⁴. La prima delle quattro mogli dell’imperatore, che venne repentinamente ripudiata, potrebbe essere identificata, secondo una risalente congettura, successivamente ripresa da Otto Karlowa e sviluppata da Detlef Liebs e Tony Honoré, con una figlia di Paolo²⁵.

Se questa ipotesi fosse fondata, il giurista avrebbe senz’altro potuto assumere la carica di prefetto del pretorio sotto il principato di Elagabalo²⁶. Tony Honoré ha, in un primo mo-

militare con la massima severità. Congedò certe legioni che si erano ribellate. Ebbe come assessore o *magister scrinii* il fondatore del diritto Ulpiano. Fu apprezzato anche a Roma. Morì in Gallia nel corso di una ribellione di soldati nel nono giorno del tredicesimo anno del suo governo. Fu di una pietà incomparabile nei confronti di sua madre Mamea]. Cfr. al riguardo Chastagnol, 1967, 90 s. (= 1994, 206 s.); Id., 1968, 60. Sul punto, v. anche Id., 1970a, 8 e nt. 29. Cfr. tuttavia le osservazioni di Syme, 1970, 315 (= 1979, II 796)

²¹ Cfr. Jardé, 1925, 36 ss.; Pflaum, 1948, 41 s.; *PIR*², III, 131, nr. 180 (*Flavianus*); *PIR*², IV.1, 28 s., nr. 144 (*Geminus Chrestus*); *PIR*², IV.3, 214, nr. 312 (*Iulius Flavianus*); Chastagnol, 1970b, 45 ss.; nonché Syme, 1970, 313 (= 1979, II 794).

²² Correttamente, Jardé, 1925, 37 e nt. 1, colloca l’ascesa di Ulpiano alla prefettura del pretorio tra il marzo e il dicembre del 222. Bonfante, 1934, 394, fa decorrere la prefettura di Ulpiano, insieme a quella di Paolo, dal 1° dicembre del 222 (sul punto, cfr. anche *infra* e nt. 40). È probabile, anche se manca un’attestazione certa al riguardo, che Ulpiano abbia ricoperto la prefettura dell’annona già sotto il principato di Elagabalo: v. Chastagnol, 1991, 240 s.; De Blois, 2001, 139; Honoré, 2002, 28. Sulla cronologia della prefettura del pretorio di Ulpiano, v. anche Coriat, 2007, 184. Non appare condivisibile la ricostruzione offerta da Ando, 2012, 71, secondo cui Ulpiano sarebbe stato nominato prefetto del pretorio da Elagabalo e Severo Alessandro, nel 222 (lo stesso autore [68] ricorda che Elagabalo venne ucciso il 12 marzo 222).

²³ Pflaum, 1948, 41 ss., che si sofferma, in particolare, sulle testimonianze offerte da Dione-Xiph. 80.2.2 e da Zos. 1.11.2.

²⁴ Sull’epitome bizantina e sul lavoro condotto da Xifilino sotto Michele VII Ducas (1071-1078), v. Canfora, 1978, 403 ss. Per l’opinione che l’epitomatore si sia limitato semplicemente a riprodurre l’ultimo libro delle storie di Dione Cassio, già di per sé particolarmente sintetico (Dione-Xiph. 80.2.1), cfr. Faro, 2002, 251 s. Sulla tradizione testuale dell’ottantesimo libro e sulle caratteristiche dell’epitome, v. anche Urso, 2005, 176. Un’iscrizione dedicatoria rivolta a Giulia Cornelia Paola è stata rinvenuta a Treglia, nei pressi di Capua (*CIL X 4554 = ILS 477*). Sulle nozze di Elagabalo, v. Ando, 2012, 67.

²⁵ Il collegamento è già in Pignoria, 1625b, a conforto dell’ipotesi che Paolo fosse di origini romane (v. *supra*, nt. 7). Nell’*Attestatione* il giurista sostiene che Giulia Cornelia Paola facesse parte della sua famiglia. Per questa ipotesi, v. Karlowa, 1885, 745; Liebs, 1978, 35 ss.; Id., 1997, 151. Per la posizione di Tony Honoré, v. *infra*, nel testo e nelle ntt. 27-28.

²⁶ Come ritiene Hay, 1911, 208; in questo senso, cfr. anche Liebs, 1997, 151.

mento, ipotizzato che l'esilio possa essere stato disposto nel 219, per motivazioni legate al mutamento della politica religiosa di Elagabalo²⁷. Secondo Detlef Liebs, la nomina di Paolo alla prefettura del pretorio nel corso del principato di Elagabalo risalirebbe invece al 219, mentre l'esilio sarebbe stato inflitto l'anno successivo²⁸.

Delle nozze di Elagabalo con Giulia Cornelia Paola dà conto anche Erodiano (τῆς μετὰ Μάρκον βασιλείας ἱστορία, 5.6.1 [T. 3]), utilizzando, con riferimento alla donna, il superlativo εὐγενεστάτη. L'impiego di questa forma, in rapporto alla figlia di un giurista di rango equestre, è apparso tuttavia poco coerente²⁹.

Prendendo in considerazione a questo punto la narrazione dell'*historia Augusta*, appaiono strettamente correlati *hist. Aug., Alex. Sev.* 26.5-6 [T. 6] e *hist. Aug., Pesc. Nig.* 7.3-4 [T. 5]. La prima testimonianza restituisce, nel quinto paragrafo, un quadro di assoluta incertezza circa l'investitura di Paolo e di Ulpiano nel ruolo di prefetti del pretorio. Il biografo di Severo Alessandro riferisce che, secondo alcuni, i due giuristi sarebbero stati nominati prefetti da Elagabalo, mentre, secondo altri, dallo stesso Alessandro (*quos prefectos ab Heliogabalo alii dicunt factos, alii ab ipso*)³⁰. Nel paragrafo successivo, la testimonianza sembra comunque propendere, in ragione dell'impiego della congiunzione *nam* e del richiamo allo svolgimento della carriera di Ulpiano sotto il principato di Severo Alessandro, per quest'ultima alternativa (*nam et consiliarius Alexandri et magister scrinii Ulpianus fuisse perhibetur*). Infine, si ricorda che entrambi i giuristi furono assessori di Papiniano (*qui tamen ambo assessores Papiniani fuisse dicuntur*).

In *hist. Aug., Pesc. Nig.* 7.3-4 [T. 5], nell'ambito di una più ampia trattazione volta ad illustrare i saggi intendimenti di Pescennio Nigro nell'amministrazione delle province, si menziona la proposta, diretta ad impedire che individui privi di esperienza potessero accedere ad incarichi di governo, salvo il caso delle amministrazioni militari, di destinare gli *adsessores* all'amministrazione di quelle province dove avevano già esercitato le proprie mansioni (*in qui-*

²⁷ Honoré, 1962, 225. Secondo l'autore, un certo conservatorismo di Paolo sul piano religioso emergerebbe da PS. 5.21.2: *Qui novas sectas vel ratione incognitas religiones inducunt, ex quibus animi hominum moveantur, honestiores deportantur, humiliores capite puniuntur* [Coloro i quali introducono nuove sette o religioni sconosciute alla ragione, in forza delle quali vengano turbati gli animi degli uomini, se *honestiores* (di elevata condizione) sono deportati, se *humiliores* (di umile condizione) sono soggetti a pena capitale]. In senso contrario, v. tuttavia le osservazioni di Tapani Klami, 1984, 1830: "PS. 5.21.2 does not prove that Paul was anti-Christian, and even if he had been, it does not imply that he had to stress his antagonism towards a new eastern religion". Per l'esegesi del brano, cfr. Rugiero, 2017, 261 ss.

²⁸ Liebs, 1978, 35 ss.; Id., 1997, 151; seguito da Honoré, 1991, 22; cfr. anche Id., 2002, 4 e 29.

²⁹ Kunkel, 1967, 245 e nt. 505 (= 2001, 245 e nt. 505). Come rileva Tapani Klami, 1984, 1830, che comunque rimane assai scettico sulla possibilità di riconoscere in Giulia Cornelia Paola una figlia del giurista, è possibile che si tratti di un'esagerazione di Erodiano, funzionale a far risaltare l'empietà di Elagabalo, che divorziò dalla prima moglie per contrarre matrimonio con la vergine vestale Aquilia Severa. Sul punto, v. anche Marcone, 2004, 740 e nt. 19.

³⁰ Secondo Chastagnol, 1967, 90 s. (= 1994, 206), una prima parte del racconto (*Paulum et Ulpianum in magno honore habuit, quos praefectos ab Heliogabalo alii dicunt factos*), si ispirerebbe proprio a *liber de Caesaribus* 24.6 [T. 4]: *Adhuc Domitium Ulpianum, quem Heliogabalus praetorianis praefecerat, eodem honore retinens Paulloque*, mentre il seguito (*alii ab ipso 6. – nam et consiliarius Alexandri et magister scrinii Ulpianus fuisse perhibetur*) costituirebbe una riproduzione pressoché letterale di Eutropio 8.23, testimonianza che inquadra lo svolgimento della carriera di Ulpiano sotto il principato di Severo Alessandro (*adsessorem habuit vel scrinii magistrum Ulpianum iuris conditorem*). Sul racconto di Eutropio e sulle fonti di *hist. Aug., Alex. Sev.* 26.5-6, v. anche *supra* e nt. 20.

bus provinciis adsedissent, in his administrarent)³¹. A tale principio si sarebbero poi attenuti Settimio Severo e i suoi successori, come proverebbero le prefetture di Paolo e Ulpiano, che, già membri del consiglio di Papiniano, sarebbero stati subito nominati prefetti, dopo aver ricoperto, rispettivamente, il ruolo di *magister memoriae* e quello di *a libellis*³².

Mentre appare affidabile la notizia secondo cui Paolo e Ulpiano sarebbero stati assessori di Papiniano (per Paolo, come abbiamo avuto modo di vedere, la fonte trova un'espressa conferma in [Paul. 3 *quaest.*] D. 12.1.40), la storiografia tende ad escludere che Paolo abbia rivestito la carica di *magister memoriae*, perché tale ufficio veniva ricoperto da liberti e non da uomini di rango equestre, almeno fino a Settimio Severo e Caracalla³³. Secondo alcuni autori, Paolo avrebbe comunque potuto ricoprire tale ruolo sotto il principato di Caracalla³⁴. Identiche perplessità, solo in parte superate dalla letteratura più recente, ha suscitato la notizia relativa all'incarico *a libellis* di Ulpiano³⁵.

In relazione alla prefettura del pretorio di quest'ultimo, è necessario tenere conto del fatto che, sulla base di quanto risulta dalle già richiamate costituzioni (*Imp. Alex. A. Sabinae*) C. 8.37(38).4 e (*Imp. Alex. A. Arrio Sabino*) C. 4.65.4, la nomina a prefetto del pretorio del giurista, successiva alla prefettura dell'annona, non poté che essere disposta tra il marzo e il dicembre del 222³⁶.

³¹ Erroneamente attribuiscono ad Aureliano la formulazione delle linee di indirizzo sulla buona amministrazione delle province riferite dal biografo Honoré, 1962, 186, e, sia pure senza condividere la proposta di interpretazione fornita da quest'ultimo (v. nt. successiva), Tapani Klami, 1984, 1835. L'equivoco in cui incorrono i due autori può essere scaturito da *hist. Aug., Pesc. Nig.* 7.1, ma sembra che la trattazione, a partire dall'espressione *Hic tantae fuit auctoritatis*, con cui si apre il successivo paragrafo 7.2, debba essere riferita a Pescennio Nigro. Cfr. in proposito, correttamente, Syme, 1980, 86 (= 1984, III 1400); Honoré, 1991, 22; Id., 1998, 205.

³² È poco persuasiva l'interpretazione di questo brano proposta da Honoré, 1962, 186 ss., secondo cui Ulpiano sarebbe stato *adessor* di Papiniano quando quest'ultimo avrebbe ricoperto il ruolo di *magister libellorum*, mentre Paolo lo sarebbe stato quando Papiniano avrebbe ricoperto quello di *magister memoriae*. Cfr., in senso contrario, le osservazioni di Tapani Klami, 1984, 1834 s. Sull'incarico *a libellis* di Ulpiano, cfr. *infra* e nt. 35.

³³ Sull'assunzione da parte di Paolo del ruolo di *adessor* nel corso della prefettura del pretorio di Papiniano, v. *supra* e nt. 14. Dubitano dell'attendibilità di *hist. Aug., Pesc. Nig.* 7.4 [T. 5] Seeck, 1921, 894; Syme, 1970, 314 (= 1979, II 795); Id., 1980, 87 (= 1984, III 1400); De Blois, 2001, 140. Sul punto, v. anche Tapani Klami, 1984, 1835; Marcone, 2004, 738; De Giovanni, 2007, 86 e nt. 172. Appare poco persuasiva la ricostruzione proposta da Orestano, 1965, 362, secondo cui Paolo sarebbe stato *magister memoriae* sotto Pescennio Nigro: il biografo si riferisce all'attività di Settimio Severo e dei suoi successori (*quod postea Severus et deinceps multi tenuerunt*). Il ruolo di *magister memoriae* sarebbe stato ricoperto inoltre dopo la partecipazione al *consilium* di Papiniano (*qui Papiniano in consilio fuerunt ac postea, cum unus ad memoriam, alter ad libellos paruisset, statim praefecti facti sunt*). Accettano senz'altro la tradizione relativa all'assunzione della carica di *magister memoriae* Maschi, 1976, 675; Murga – Serrano-Vicente, 2004, 205 e Urso, 2005, 180.

³⁴ *PIR*², IV.3, 244, nr. 453; Salmon, 1971, 672 e nt. 2; Honoré, 1991, 23.

³⁵ Cfr. Jardé, 1925, 37, nt. 3; Modrzejewski – Zawadzki, 1967, 588 e ntt. 68-70; Syme, 1970, 314 (= 1979, II 795) (ma v. anche 316 [= 1979, II 797]); Chastagnol, 1991, 241. Secondo quest'ultimo autore, il biografo sta probabilmente confondendo la prefettura dell'annona, effettivamente attestata, con l'incarico *a libellis*. L'osservazione vale anche con riferimento alla testimonianza di Eutrop. 8.23, secondo cui Ulpiano ricopri, sotto Severo Alessandro, l'incarico di *magister scrinii* (v. *supra*, nt. 20). La dottrina più recente è propensa ad ammettere che Ulpiano sia stato *a libellis* sotto Settimio Severo. Per la datazione del ruolo di *a libellis* di Ulpiano agli anni 202-209, v. Honoré, 2002, 18 ss., seguito da Marcone, 2004, 742. Anche Coriat, 2007, 184, ritiene che Ulpiano abbia ricoperto l'ufficio *a libellis* sotto Settimio Severo, per poi rivestire, nel corso del principato di Severo Alessandro, la prefettura dell'annona e quella del pretorio. Sul punto, cfr. inoltre De Giovanni, 2007, 88 e nt. 181.

³⁶ V. *supra*, nt. 22.

I nomi di Ulpiano e di Paolo vengono richiamati di nuovo congiuntamente in *hist. Aug., Alex. Sev.* 27.1-2 [T. 7]. La testimonianza dà conto di una sfortunata iniziativa di Severo Alessandro – intenzionato ad imporre l'adozione di uniformi a tutti i funzionari, in modo tale che venissero distinti tra loro sulla base dell'abbigliamento – che, tuttavia, non incontrò il favore dei due giuristi³⁷. Rimane un dato di fatto che Ulpiano e Paolo non si citino mai reciprocamente³⁸.

Alla luce di un quadro così incerto e confuso e della mancanza di testimonianze letterarie, o epigrafiche, di maggiore affidabilità, un autorevole indirizzo tende ad escludere che Paolo abbia effettivamente ricoperto la prefettura del pretorio³⁹. Pur riconoscendo la mancanza di attestazioni certe, altri autori sono invece propensi ad ammettere che il giurista abbia assunto tale carica, già sotto il principato di Elagabalo, oppure solo con Severo Alessandro, insieme ad Ulpiano, o dopo la tragica fine di quest'ultimo, che deve essere probabilmente datata al 223⁴⁰.

Paolo svolse anche attività didattica, come è provato dalla scrittura di opere destinate all'insegnamento e dalla non infrequente menzione dei nomi di alcuni suoi *auditores* nei *quaes-*

³⁷ Cfr. Crook, 1955, 89 e nt. 2; Syme, 1970, 316 s. (= 1979, II 797). Sulla falsità della notizia tramandata, v. Bertrand-Dagenbach, 1990, 62 (ma cfr. anche, per i caratteri della narrazione del biografo, 173 ss.), che ricorda come la testimonianza faccia pensare al contenuto di una costituzione emanata a Costantinopoli da Teodosio ([*Imppp. Gr(ati)anus, Val(entini)anus et Theod(osius) AAA. ad Pancratiu(m) p(raefectum) u(rbi)*], a. 382] C.Th. 14.10.1). Una diversa lettura è offerta da Boulvert, 1974, 233, che considera invece l'iniziativa coerente con le linee di indirizzo della politica seguita dall'imperatore. Per un accenno, cfr. anche Faro, 2002, 272 e nt. 244.

³⁸ Cfr. Pflaum, 1960, 805. Ulpiano non cita mai Paolo, mentre in (Paul. 5 *quaest.*) D. 19.1.43 un interrogante richiama un responso di Ulpiano, dal quale Paolo dissente. Sul brano, v. Honoré, 2002, 8, nt. 68.

³⁹ Jardé, 1925, 38 s., nt. 4: "Ni dans les inscriptions, ni dans les textes juridiques, Paul n'est dit préfet du prétoire... Je serais donc volontiers disposé à éliminer Julius Paullus de la liste des préfets du prétoire"; seguito da Howe, 1942, 105 s.; Chastagnol, 1970b, 65; Syme, 1991, 216; Carrié, 1999, 56. Sono orientati in questo senso Millar, 1977, 97, De Blois, 2001, 136 e 140; nonché Ando, 2012, 183. Paolo non compare nella *Liste des préfets du prétoire sévériens* redatta da Coriat, 2007, 192 ss., e neppure in quella proposta, più di recente, da Mennen, 2011, 265. Ricorda che la notizia sulla prefettura di Paolo "is not generally accepted" Kehoe, 2015, 1.

⁴⁰ Liebs, 1997, 151 ipotizza che Paolo sia stato prefetto del pretorio nel corso del principato di Elagabalo (dal 219 al 220), mentre dopo la riabilitazione da parte di Severo Alessandro avrebbe fatto parte solo del *consilium principis* (sul punto, v. anche *supra* e ntt. 25-28). Ritengono che Paolo abbia rivestito la carica di prefetto del pretorio insieme ad Ulpiano sotto Severo Alessandro, Balog, 1913, 339 ss.; Bonfante, 1934, 394; Orestano, 1965, 362; Guarino, 1968, 231. Al contrario, dopo la morte di Ulpiano: Pflaum, 1948, 44 s.; Id., 1960, 806; Modrzejewski – Zawadzki, 1967, 611; Salmon, 1971, 664 ss.; Tapani Klami, 1984, 1840 (quest'ultimo autore fissa la data della morte di Ulpiano, dubitativamente, al 226). Kunkel, 1967, 244 e nt. 505 è propenso a collocare la prefettura del pretorio di Paolo sotto il principato di Severo Alessandro. Ammette senz'altro, ma solo incidentalmente, che Paolo abbia rivestito la prefettura del pretorio, Buongiorno, 2017, 232. Secondo Mantovani, 2017, 53, Paolo probabilmente raggiunse la prefettura del pretorio sotto il principato di Elagabalo o quello di Severo Alessandro. La datazione della morte di Ulpiano al 223, sulla scorta di P.Oxy. XXXI 2565 (ed. J.R. Rea, 1966), proposta da Modrzejewski – Zawadzki, 1967, 565 ss., è generalmente accettata (cfr. Crifò, 1976, 765 e nt. 374; Chastagnol, 1991, 243 s.; Carrié, 1999, 55 e nt. 10; Marotta, 2000.I, 152, nt. 170; Honoré, 2002, 32 ss. [che modifica l'opinione in precedenza sostenuta: Honoré, 1962, 194 e 207] e Schiavone, 2005, 490 s., nt. 13 [= 2017, 546 s., nt. 13]). Ma v. comunque i dubbi espressi in proposito da Guarino, 1982, 343 s.; Id., 1992, 97 s.; Bauman, 1995, 385 s. e Faro, 2002, 251 ss. Per la ricostruzione del relativo dibattito storiografico, cfr. anche Mercogliano, 1993, 400 ss. e Marcone 2004, 744 s.

Una biografia “enigmatica”

*tionum libri XXVI: Nesennius Apollinaris, Latinus Largus, Licinnius Rufinus e Nymphidius*⁴¹. Tra questi deve essere ricordato Licinnio Rufino, autore di dodici *libri regularum*, dei quali il Digesto ha conservato 17 frammenti⁴².

⁴¹ *Nesennius (Nasennius?) Apollinaris* ([Paul. 1 *quaest.*] D. 3.5.33[34]; [Paul. 6 *quaest. sub rubrica de legitimis tutelis*] Vat. 227 [in cui si trova solo *Apollinaris*] = [Paul. 6 *quaest.*] D. 26.2.30 [dove peraltro i compilatori hanno eliminato la menzione dell'interrogante]; [Paul. 7 *quaest.*] D. 27.1.32; [Paul. 17 *quaest.*] D. 35.2.22pr.); *Latinus Largus* ([Paul. 1 *quaest.*] D. 21.1.56; [Paul. 5 *quaest.*] D. 40.8.9; [Paul. 11 *quaest.*] D. 31.83; [Paul. 14 *quaest.*] D. 44.2.30.1); *Licinnius Rufinus* ([Paul. 12 *quaest.*] D. 40.13.4); *Nymphidius* ([Paul. 21 *quaest.*] D. 35.1.81pr.). V. sul punto, Krüger, 1912, 239; Schulz, 1946, 108 e nt. 2 (= 1961, 127 e nt. 6 [= 1975, 195 e nt. 4]), che considera tali personaggi “lawyers of lower standing”, ma sulla possibilità che giuristi come Papiniano, Paolo, Ulpiano abbiano svolto attività di insegnamento, v. anche 122 s. (= 1961, 144 [= 1975, 219]); Maschi, 1976, 675. Manifesta un certo scetticismo nel ritenere che siano stati allievi di Paolo Tapani Klami, 1984, 1841. Per l'attività di insegnante, cfr. anche Liebs, 1997, 151.

⁴² Lenel 1889.I, 559 ss.; nonché Bonfante, 1934, 395. Per la prosopografia di Licinio Rufino, v. Marcone, 2004, 741 e Mennen 2011, 153. Per un quadro d'insieme sulla biografia e la produzione scientifica del giurista, cfr. Nasti, 2005, 263 ss.; per la partecipazione al *consilium principis* di Severo Alessandro e la datazione della sua opera, v. anche Ead., 2006, 23.